

**REGOLAMENTO (CE) N. 49/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio⁽³⁾ stabilisce l'obbligo di indicare nell'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia geneticamente modificata (*Glycine max* L.), di cui alla decisione 96/281/CE della Commissione⁽⁴⁾, e da granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.), di cui alla decisione 97/98/CE della Commissione⁽⁵⁾, caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE;
- (2) il regolamento (CE) n. 1139/98 riconosce l'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche;
- (3) di conseguenza, in sede di adozione del regolamento (CE) n. 1139/98, il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare la possibilità di determinare soglie minime relative alla presenza di DNA o di proteine derivati da modificazioni genetiche, allo scopo di tenere conto del problema della contaminazione accidentale;
- (4) nonostante alcuni operatori evitino l'uso di semi di soia (*Glycine max* L.) o granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati come base di partenza per i loro ingredienti alimentari, non si può escludere la presenza in essi di materiale derivato dai suddetti organismi geneticamente modificati a seguito di una contaminazione accidentale per esempio durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la conservazione e la lavorazione;
- (5) qualora la presenza di tale materiale sia accidentale e costituisca solamente una minima proporzione dell'ingrediente alimentare in questione, ad esso non dovrebbero applicarsi i requisiti in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1139/98;
- (6) per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire una soglia minima per la presenza accidentale negli ingredienti alimentari di materiale derivato dalla soia o dal granturco geneticamente modificati di cui sopra;
- (7) ai fini della chiarezza, è opportuno fissare una soglia in termini di un unico valore espresso in percentuale;
- (8) l'1 % è il valore che meglio si presta per stabilire un livello di tolleranza sufficientemente basso e al contempo garantire la possibilità di rispettarlo lungo la catena di produzione. I metodi di deteazione già forniscono o forniranno entro breve tempo gli strumenti necessari per applicare questo valore. Tuttavia l'1 % è da considerare come valore massimo e quindi nella pratica gli operatori dovrebbero tendere a ridurre al minimo possibile la presenza accidentale del materiale in questione;
- (9) è opportuno chiarire che il valore dell'1 % dovrebbe costituire il livello di tolleranza non solo per la presenza accidentale di materiale derivato dai suddetti organismi geneticamente modificati, ma anche per la presenza accidentale concomitante di questo e qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ derivato da altri organismi geneticamente modificati;
- (10) il concetto di «materiale derivato da organismi geneticamente modificati» dovrebbe essere inteso come riferito alla parte di ciascun ingrediente che è derivata da organismi geneticamente modificati;
- (11) per stabilire se la presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza semi di soia (*Glycine max* L.) o granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificati, così come altri organismi geneticamente modificati il cui materiale derivato è stato messo in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, o prodotti da essi derivati;
- (12) per salvaguardare la coerenza con la direttiva 79/112/CEE è opportuno applicare questo valore soglia a ciascun ingrediente preso singolarmente;
- (13) occorre evidenziare l'opportunità di adottare lo stesso metodo per redigere un elenco degli ingredienti alimentari cui non si applicano i requisiti in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1139/98 vista l'assenza di proteine e DNA derivati da modificazioni genetiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento;

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.